

Legge regionale 08 giugno 1993 , n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 123

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi prima dell' entrata in vigore della presente legge ai sensi del Titolo III, Capo I, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle esigenze abitative di un nucleo familiare comprensivo di taluni componenti non computabili perché non residenti, sempreché si tratti di soggetti legati agli altri componenti residenti da rapporto di parentela o affinità e che alla data degli eventi sismici fossero iscritti all' AIRE e si trovassero all' estero per motivi di lavoro.

2. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti i contributi concessi prima dell' entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale n. 63/1977, per soddisfare le esigenze abitative dei nuclei familiari minimi composti da una o due persone, avuto riguardo ai parametri stabiliti per un nucleo familiare di tre persone, eventualmente disposti in difetto del presupposto dell' accertamento nei casi di specie della concreta possibilità di incremento dei nuclei stessi, di cui all' articolo 2 del DPGR 26 gennaio 1978, n. 066/Pres., sempreché i relativi provvedimenti siano stati emessi sulla base del parere favorevole espresso uniformemente dalla Commissione consiliare prevista dall'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 per tutti i casi analoghi.